



Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

EU-GLOBACT 2ND EDITION PH.D. BRAINSTORMING

29 aprile 2025

Aula "A. Catania"

Università degli Studi di Salerno

ABSTRACT

MARIANO MANUEL BARTIROMO (Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum internazionalistico-europeo-comparato – XXXIX Ciclo)

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

La ricerca mira a descrivere la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle donne esposte a violenza di genere.

Si muoverà da una breve esposizione del quadro normativo sul tema, evidenziando l'originaria connotazione in senso "maschiocentrico" della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e il punto di svolta rappresentato dall'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul, che, all'art. 60, prescrive agli Stati contraenti di considerare la violenza contro le donne una forma di persecuzione e di assicurare una lettura di genere con riguardo a ciascuno dei motivi di persecuzione.

Verrà quindi analizzato il contenuto delle tre sentenze del 2024 con le quali la Corte di giustizia, ispirandosi ai principi introdotti dalla Convenzione di Istanbul e interpretando estensivamente la nozione di «determinato gruppo sociale», ha progressivamente ampliato i margini di protezione per le donne richiedenti asilo esposte al rischio di subire violenze di genere nei rispettivi Paesi.

Con la sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, WS, la Corte ha dichiarato che le donne possono costituire un «determinato gruppo sociale», da un lato, nel loro insieme - e quindi in virtù della semplice appartenenza al sesso e al genere femminile - e, dall'altro, in quanto appartenenti a gruppi identificati sulla base di una «caratteristica comune supplementare» rispetto al genere; e, precisando come tale soluzione sia valida anche laddove il responsabile delle persecuzioni sia un soggetto privato, ha esteso la possibilità del riconoscimento dello status di rifugiato anche alle vittime di violenza domestica.

La sentenza dell'11 giugno 2024, causa C-646/21, K e L, si focalizza sulla categoria delle donne appartenenti ad un «determinato gruppo sociale» identificato sulla base di una «caratteristica comune supplementare», riconducendovi le donne che, in seguito ad un soggiorno prolungato in uno Stato membro dell'Unione europea, abbiano maturato una «effettiva identificazione» col valore fondamentale della parità tra i sessi.

La sentenza del 4 ottobre 2024, cause riunite C-608/22 e C-609/22, AH e FN, torna invece sul «gruppo sociale» formato dalle donne nel loro insieme, affermando che la semplice operatività, in un dato Paese, di una somma di misure gravemente discriminatorie nei confronti delle donne – nel caso di specie, le misure





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

adottate dai Talebani in Afghanistan in seguito al loro ritorno al potere - va qualificata di per sé come atto di persecuzione ai sensi della nozione di rifugiato e che l'esame individuale della domanda di asilo delle donne provenienti da simili contesti può limitarsi all'accertamento degli elementi della nazionalità e del sesso.

In conclusione, si darà atto delle critiche mosse alla giurisprudenza in esame dagli opposti versanti di chi la ritiene fonte di un eccessivo ampliamento della nozione di rifugiato e di chi invece la considera addirittura pregiudizievole in quanto suscettibile di alimentare lo stereotipo della "donna migrante vittima, povera e vulnerabile". Ad entrambe le posizioni si opporrà il dato che la Corte non stabilisce, per le autorità competenti, degli obblighi ma solo delle facoltà, non imponendo loro né di riconoscere automaticamente lo status di rifugiato alle donne né di escludere la rilevanza dei motivi di persecuzione diversi dall'appartenenza ad un «determinato gruppo sociale».

ROSARIA BELMONTE (Dottoranda di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum privatistico – XL Ciclo)

L'INCIDENZA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL RAPPORTO DI LAVORO: TRA
PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL LAVORATORE

Il progetto di ricerca muove dalla considerazione che l'impiego delle intelligenze artificiali, nel settore dell'impresa e del lavoro, sia capace di impattare significativamente sui profili di gestione delle relazioni lavoristiche, implicando la ricerca di nuovi equilibri nei rapporti di forza, attualmente in bilico.

In primo luogo, rileva la tendenza del datore di lavoro a delegare ai sistemi digitalizzati funzioni e decisioni tipiche, quali la determinazione della prestazione, il controllo dell'orario di lavoro nonché l'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto. Senza dubbio, l'azione non umana se da un lato può accrescere l'autorità datoriale, dall'altro è potenzialmente idonea ad incidere negativamente sui diritti del lavoratore, ed in particolare sulla privacy, quando i suoi dati sono utilizzati per pianificare e gestire il lavoro.

D'altra parte, le intelligenze artificiali sono contrassegnate da tratti di opacità che rendono difficoltoso al lavoratore di venire a conoscenza di quante e quali informazioni siano state acquisite ed elaborate dal sistema, con il conseguente effetto di un'asimmetria conoscitiva tale per cui al lavoratore non è dato sapere né quali dati personali saranno trattati dall'algoritmo né con quali modalità.

Sulla base di tali premesse, il lavoro mira in primo ad analizzare la primigenia produzione normativa sul rapporto IA e diritto del lavoro, sia interna che europea, la quale mira, da un lato, a favorire l'innovazione tecnologica e dall'altro a salvaguardare i diritti fondamentali della persona.

Ferme restando le previsioni di cui Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nell'ottica di rafforzare gli obblighi di informazione, considerati una forma di garanzia della dignità della persona del lavoratore contro il dispiegarsi di un potere datoriale occulto, il legislatore italiano è intervenuto sull'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati all'art. 1 bis del D. Lgs. n. 152/1997, modificato dapprima dal D. Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza) e poi dal d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

modificazioni, con la legge 3 luglio 2023 n. 85 (Decreto lavoro), garantendo trasparenza algoritmica sia sul piano individuale che collettivo.

Sul piano europeo, invece, la relazione lavoro e intelligenze artificiali è regolamentata in linea trasversale dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT), entrato in vigore l'1/08/2024, attraverso la previsione di un modello di prevenzione dei rischi noti e ragionevolmente prevedibili in condizioni di corretto utilizzo dei dispositivi ovvero di quelli che potrebbero emergere in caso di uso improprio, nonché un sistema di valutazione di impatto, analogo alle DPIA di cui al GDPR.

Inoltre la direttiva n. 2024/2831 in materia di lavoro su piattaforme digitali, entrata in vigore l'1/12/2024, introduce una regolamentazione ad hoc in materia di gestione algoritmica nell'era del lavoro digitale, la quale tenendo ben presente l'insufficiente trasparenza dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati promuove il dialogo sociale al fine garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti maggiore trasparenza e comprensione delle pratiche di gestione algoritmica, nonché di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso contro le decisioni automatizzate.

L'obiettivo del progetto sarà redigere una tesi che tenga conto degli sviluppi sul tema, dei riscontri applicativi, nonché dell'esegetica dottrinale e giurisprudenziale sul punto.

STEFANO BUSILLO (Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum internazionalistico-europeo-comparato – XXXVII Ciclo)

ENERGIE RINNOVABILI E FINANZIAMENTI EUROPEI: VERSO UN'IMPRESA EFFETTIVAMENTE *GREEN*
ED ECOSOSTENIBILE

La regolamentazione energetica è stata storicamente enucleata all'interno della c.d. domestic jurisdiction degli Stati in virtù della percezione che questa facesse parte di quei settori strategici che richiedono una disciplina esclusivamente nazionale. Tuttavia, come è noto, il dominio riservato dello Stato è stato progressivamente eroso nel tempo, ampliando il volume delle materie coinvolte nella cooperazione internazionale e dell'Unione europea, e quindi la sua regolamentazione a tale livello. Ed è proprio in questo contesto che ha avuto origine il diritto ambientale, essenziale per affrontare le minacce ecologiche e per integrare l'idea di una protezione del pianeta a lungo termine nell'economia globale. Al tempo stesso, si sovrappone a ciò il diritto economico del singolo, cioè dell'imprenditore, che intende – ai fini della produzione di energia – non solo avvalersi delle nuove tecnologie per la produzione di energia elettrica pulita, ma anche dei mezzi di sostegno a tale novità rispetto alle fonti tradizionali. Pertanto, in un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità, lo scritto finale del corso di dottorato si propone di individuare e organizzare gli elementi caratterizzanti della disciplina europea e nazionale dei finanziamenti nell'ambito della sostenibilità ambientale delle imprese, con specifico riferimento alle forme di sostegno economico destinate allo sviluppo e al consolidamento dell'energia "green". Seguendo le indicazioni del D.M. n. 1062, da cui trae origine l'oggetto di indagine, l'idea che sta alla base dell'attività di ricerca, è in generale quella di creare un prodotto scientifico che consenta agli imprenditori nazionali di individuare, ricevere e investire correttamente i finanziamenti sulle energie rinnovabili, sia da parte dell'Unione che a livello nazionale. Di conseguenza, alla delineazione delle discipline energetiche e di finanziamento, segue





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

la profilazione dei "rischi", ossia l'individuazione di quei principi ambientali e/o economici (ad esempio, in termini di aiuti di Stato), che possono ridurre le aspettative dell'imprenditore, oltre che vanificare un potenziale investimento tecnologico da parte di quest'ultimo al quale, però, non segue l'apprensione del finanziamento immaginato. In particolare, com'è noto, in virtù del principio di attribuzione, a partire dal Trattato di Lisbona, la politica energetica è stata ricondotta alle competenze concorrenti dell'Unione Europea (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ulteriormente acquisendo una base giuridica esplicita con l'articolo 194 TFUE. Sebbene questa evoluzione abbia presumibilmente promesso una svolta sovranazionale nella politica energetica dell'UE, la politica rimane – per così dire – fortemente contestata sia all'interno delle istituzioni europee sia nei rapporti orizzontali tra Stati che, in sostanza, alimentano i suddetti "rischi". Alla luce di ciò, l'attività di ricerca deve tenere conto delle politiche nazionali e delle modifiche relative alla struttura di governance che sta governando la politica energetica dell'UE.

ANDREA CASTALDO (Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum internazionalistico-europeo-comparato – XXXIX Ciclo)

LA PROCURA EUROPEA QUALE NUOVO ATTORE NELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA.
CRITICITÀ IN MERITO AI DIRITTI FONDAMENTALI E PROSPETTIVE FUTURE

La creazione dell'EPPO ha costituito un importante tassello dell'integrazione della giustizia penale europea, un ulteriore elemento di sviluppo dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia. L'idea alla base del progetto di ricerca è volto ad indagare il rapporto intercorrente tra l'operatività e attività della Procura europea (EPPO) – che da circa quattro anni ha iniziato ad assumere sempre più rilievo nel panorama investigativo sovra-nazionale, con varie ricadute sui sistemi nazionali – e il rispetto e le tutele dei diritti fondamentali previsti dalla Carta di Nizza (CDFUE).

I rischi per i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti in procedimenti penali emergono, ad esempio, dai margini di discrezionalità nella scelta del diritto nazionale applicabile, oltre che dall'esercizio dei poteri investigativi, dalle garanzie procedurali, dal controllo giudiziario e dall'ammissibilità delle prove. Il Regolamento istitutivo 2017/1939 riserva solo l'articolo 41 alle garanzie difensive, richiamando la Carta di Nizza anche in via autoreferenziale, probabilmente tale rinvio è troppo esiguo alla luce di una normativa complessa e articolata.

Vi sono di certo criticità congenite di EPPO, alla luce di un diritto penale sostanziale e processuale non sufficientemente o non del tutto armonizzato nei vari Paesi aderenti – il problema è EPPO ha più di venti sistemi giuridici nazionali divergenti con cui coordinarsi – ciò in quanto la fonte regolamentare e primaria di EPPO è incompleta, insufficiente e omette numerosi aspetti procedurali, con un quadro eterogeneo e complesso.

Così facendo si rischia di incrementare il pericoloso fenomeno del forum shopping, in virtù delle differenze, anche profonde, tra le varie normative degli Stati parte idonei ad incidere sulla formazione e acquisizione delle prove e alla loro utilizzabilità nel corso dei processi.





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

Problematico è altresì il ruolo delle Camere permanenti, organo differente, ulteriore e gerarchico rispetto al Procuratore europeo che si è occupato del caso, il quale dovrebbe essere indipendente e autonomo. Così come c'è da chiedersi quale sia il futuro di questa istituzione europea, sia in ottica di sviluppo normativo che di effettivi risultati, i quali ad oggi sembrano essere positivi e forieri di una maggiore attenzione alla tutela degli interessi finanziari europei. Ancora, risulta centrale comprendere la possibilità di una espansione delle competenze di EPPO, non un ampliamento indiscriminato, ma ponderato e ragionato, nell'ottica di una sempre migliore integrazione con gli uffici inquirenti e giudiziari nazionali, che ad oggi sembra essere eccessivamente articolata e dai contorni poco chiari.

MICELA FALCONE (Dottoranda di Ricerca in “Scienze Giuridiche” – Curriculum privatistico – XL Ciclo)

IL FENOMENO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

Il passaggio generazionale della ricchezza e del patrimonio costituisce un tema con cui le imprese e le famiglie, al giorno d'oggi, sono di frequente chiamate a confrontarsi. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che il fenomeno del passaggio generazionale della ricchezza, deve necessariamente concretizzarsi in un percorso pianificato, volto a garantire la conservazione e la gestione dei beni, con più specifico riguardo alle imprese. Tale percorso si accompagna inevitabilmente ad un passaggio di situazioni soggettive e connesse responsabilità e che, sovente, può presentare profili di complessità tali da richiedere che il governo dello stesso abbia luogo mediante l'utilizzazione di strumenti giuridici adeguati.

In tale ottica, il momento centrale della vicenda si incentra, proprio, sulla esatta individuazione dei paradigmi negoziali impiegati nel processo di transizione. Il presente progetto di ricerca intende focalizzare l'attenzione, in particolar modo, sul ruolo che riveste il mandato fiduciario nelle operazioni di passaggio generazionale. La fattispecie in esame sarà messa a confronto, evidenziandosene i tratti distintivi, concettualmente evidenti, ma nella prassi applicativa risultano essere più sfumati, con altri strumenti giuridici che negli ultimi anni vanno assumendo un rilievo significativo, fra i quali il trust, i vincoli reali di destinazione di cui all'articolo 2645 ter c.c. e la figura contrattuale di nuovo conio, rappresentata dal contratto di affidamento fiduciario. Tutto ciò attraverso un'analisi comparatistica, dei fenomeni di scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale delle situazioni giuridiche soggettive e, più in generale, dei fenomeni di segregazione patrimoniale.

In tale prospettiva, si approfondirà, anche attraverso l'analisi di specifici modelli negoziali, l'applicazione della figura in questione nell'ambito delle operazioni attinenti al trasferimento intergenerazionale della titolarità di partecipazioni societarie. Il tema, inoltre, pone questioni già sollevate con riferimento ai fenomeni di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali. Il trasferimento fiduciario di partecipazioni sociali pone problemi peculiari rispetto alle fattispecie classiche di intestazione fiduciaria, legati soprattutto alla complessità del rapporto in oggetto, la cui gestione consiste in una attività continuativa da parte del fiduciario. La partecipazione sociale nasce da una vicenda di investimento e affidamento di valori da parte del socio alla società nella prospettiva di un conseguimento di utilità, integrando situazioni soggettive attive e passive complesse.





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

In tale quadro, particolare attenzione sarà dedicata anche alla recente ricostruzione dell'intestazione fiduciaria di azioni o quote sociali come una situazione di fatto, privilegiando un'opzione ricostruttiva nell'ambito della quale il fiduciario viene qualificato come depositario delle partecipazioni nell'interesse altrui, mentre il fiduciante come titolare effettivo dell'interesse economico sotteso alle partecipazioni stesse. Non potrà non evidenziarsi, l'utilizzo del meccanismo fiduciario fatto nell'ambito degli accordi parasociali. Nella fase di attuazione di tali accordi, è prassi procedere all'intestazione di partecipazioni conferite al patto in capo ad un unico soggetto, del quale le parti hanno fiducia, per rendere sicuro il rispetto degli impegni assunti.

Su tale sfondo il progetto di ricerca si propone, quindi, di analizzare la figura del mandato fiduciario in relazione ad altri strumenti giuridici, per regolare il fenomeno del passaggio generazionale della ricchezza.

ATTILIO SENATORE (Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum internazionalistico-europeo-comparato – XXXIX Ciclo)

CAMBIAMENTO CLIMATICO E ACCESSO ALLE RISORSE: LE NUOVE FORME DELLA *FOOD INSECURITY*

Il cambiamento climatico costituisce, come è noto, una delle sfide più complesse ed urgenti del nostro tempo. La sua natura di "threat multiplier" incide trasversalmente in numerosi ambiti quali la sicurezza internazionale, lo sviluppo sostenibile e la piena realizzazione dei diritti umani. Il deterioramento ambientale, l'aumento della frequenza e dell'intensità di eventi climatici estremi, l'innalzamento del livello del mare e l'alterazione dei cicli ecologici concorrono ad aggravare condizioni di povertà, esacerbando disuguaglianze e generando impatti gravi e spesso irreversibili per le generazioni presenti e future. In questa prospettiva, il sistema agroalimentare contemporaneo risulta intrinsecamente connesso agli effetti avversi del cambiamento climatico, generando una complessa relazione di tipo "circolare": da un lato le esternalità negative dell'industria alimentare in tutta la sua filiera sono causa di danni all'ambiente aggravando la crisi climatica in atto e contribuendo in modo significativo all'emissione di gas serra; dall'altro, la progressiva alterazione degli ecosistemi e l'incremento di fenomeni meteorologici estremi sono causa di compromissione della produzione agricola, accentuando l'insicurezza alimentare ed innescando dinamiche di instabilità soprattutto per soggetti e popolazioni vulnerabili. Rispetto a ciò, il perimetro dell'indagine risulterà caratterizzato da una premessa sull'inquadramento della ratio e della natura giuridica del diritto al cibo, tracciandone l'evoluzione storica e il progressivo riconoscimento formale quale diritto umano, alla luce dei più recenti sviluppi normativi sul piano internazionale. L'analisi si focalizzerà pertanto sul rapporto biunivoco che intercorre tra diritto al cibo, food safety, food security e cambiamento climatico quale fenomeno incrementale di food insecurity.

EMANUELE VANNATA (Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" – Curriculum internazionalistico-europeo-comparato – XXXVI Ciclo)





Transnational Crime and EU Law:
towards **Global Action** against **Cross-border**
Threats to common security, rule of law,
and human rights

UNIONE EUROPEA, CLIMATE JUSTICE E HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH

La ricerca intende analizzare le evoluzioni del Diritto internazionale e del Diritto dell'Unione europea nel quadro della tutela dell'ambiente, con particolare riguardo al tema del cambiamento climatico e della sua giustiziabilità innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione. L'indagine intende muovere nell'alveo normativo e giurisprudenziale della tutela ambientale, tracciando il quadro in senso ampio, presentando le misure intraprese e gli strumenti adottati ai vari livelli, al fine di consentire un'analisi comparata che ne possa cogliere la consistenza ma, soprattutto, i limiti. L'attenzione sarà, poi, focalizzata sul tema più specifico del cambiamento climatico e sull'effettivo contributo dei diritti umani alla climate justice nella prospettiva di individuarne le potenzialità a fronte delle pur evidenti difficoltà sistemiche e tecniche sottese al rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani, attraverso la ricostruzione e l'analisi dettagliata delle esistenti norme del diritto internazionale generale e pattizio nonché delle divergenze applicative sulla protezione dei diritti legati al cambiamento climatico sussistenti, in specie, tra la pertinente e più rilevante giurisprudenza interna, europea e internazionale. Infine, la ricerca insisterà sul rapporto che lega Unione europea, cambiamento climatico e climate justice, mirando ad interrogarsi, in particolare, sul ruolo del suo giudice nell'assicurare l'effettivo e reale godimento dei diritti umani legati all'ambiente e al clima, analizzando in chiave critica la presenza di un'adeguata tutela giurisdizionale nell'ipotesi in cui l'attenzione verso le "priorità ambientali", divenute obiettivi strategici dell'Unione, non dovesse essere adeguatamente garantita dagli Stati o dalle stesse Istituzioni europee. Pur non ritenendo di individuare "la" traiettoria in grado di salvare il pianeta dal riscaldamento globale, nella presa di coscienza della manchevolezza dei risultati ambiziosi frapposti alla perdurante crisi climatica e al quasi ormai inarrestabile declino dell'ecosistema, la ricerca cerca di identificare quale sia la direzione verso la quale il sistema di enforcement del diritto ambientale dell'Unione europea – alla luce soprattutto delle riforme per il raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione e delle perduranti difficoltà poste all'accesso alla giustizia in materia climatica – debba indirizzarsi e quale sia il possibile contributo della climate justice europea alla global climate governance, nell'assicurare i migliori risultati possibili per affrontare le grandi vulnerabilità legale al cambiamento climatico. In particolare, l'indagine intende proporre un approccio human-rights based quale stella polare di una protezione dei diritti "practical and effective", rimodellando la politica legislativa, attraverso il formante giurisprudenziale, e ponendola in relazione alla difesa dei diritti umani fondamentali, che si assumono in grado di prevalere sulla stessa autorità statale a favore della protezione inviolabile della vita dei consociati, fortemente a rischio per gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

